

TRIBUNALE DI MILANO

(23 gennaio 1967)

Pres. De Falco - Est. Borrelli

Banti Pereira c. Görlich

Diritto d'autore — Opere di « Ikebana » — Ammissibilità della tutela a sensi della legge sul diritto d'autore.

Diritto d'autore — Fotografie di opere esposte in una mostra — Successiva riproduzione — Applicabilità dell'art. 91, 3° comma.

Le opere di « Ikebana » (composizioni figurative di fiori, piante, parti di piante, minerali secondo formule costituenti, nella cultura giapponese, regole di un linguaggio in continua evoluzione, mediante le quali l'autore dà forma sensibile alla propria intuizione) sono suscettibili di protezione a sensi della legge sul diritto d'autore, a pari di ogni altra opera dell'ingegno appartenente ad uno dei linguaggi o generi artistici noti alla tradizione occidentale (1).

Le fotografie delle opere esposte in una mostra, già pubblicate in un periodico, riguardano un fatto di interesse pubblico e possono, conseguentemente, a norma dell'art. 91, comma 3°, della legge sul diritto di autore essere riprodotte in un libro anche a distanza di anni, senza necessità del consenso del titolare del potere di utilizzazione, fermo tuttavia il diritto di quest'ultimo di percepire un equo compenso (2).

(Omissis) - Nel merito, l'attrice lamenta che nel volume di Evi Zamperini Puoci, dal titolo *Ikebana - l'arrangement des fleurs au Japon*, edito nel 1964 dal Görlich, ventitré delle tante illustrazioni raffigurano composizioni floreali create da lei o comunque riprodotte in fotografie ad essa sola appartenenti, ed assume che con tale non consentita iniziativa si siano violati il suo diritto d'autore, nel duplice aspetto morale ed economico, e in ogni caso il diritto, pure a lei spettante, relativo all'utilizzazione delle fotografie. In particolare per un primo gruppo di quattro schizzi illustrativi inseriti alle pagine 2, 3, 4 (in basso) e 14 (in basso) del volume, si tratterebbe di violazione dell'uno e dell'altro diritto per essere state copiate le illustrazioni fotografiche corredanti il volume sulla *Ikebana* di cui è autrice la stessa Banti Pereira, pubblicato nel 1963 dal

(1-2) Sentenza approfondita, di esemplare dignità di forma, su questione nuova e di particolare interesse. Sulla prima massima non si può non consentire. Essa esattamente rileva — senza bisogno di affrontare il problema del carattere esemplificativo (AULETTA, *Commentario Cod. Civile a cura di Scialoja e Branca*, sub art. 2575; STOLFI, *Diritto D'Autore*, 215; GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, 167; PIOLA CASELLI, *Diritto d'autore*, 204) oppure tassativo (FABRIANI, *Il diritto d'autore nella giurisprudenza*, 12) dell'enumerazione contenuta negli artt. 1 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e 2575 cod. civ. — che il genere artistico esaminato rientra « senza alcuno sforzo di adattamento » nella classificazione della legge speciale e del codice, e precisamente fra le « arti figurative ».

Esatta anche l'affermazione che sia irrilevante ai fini della protezione « la

Club degli Editori (ivi inserito alle pagine, rispettivamente, 26, 81, 109 e 95).

Per un secondo gruppo di dodici illustrazioni relative ad opere di scultura *ikebana* del caposcuola Houn Ohara, inserite nel capitolo intitolato *Ikebana est aussi une sculpture* e numerato da 88 a 99, si tratterebbe di violazione del solo diritto di utilizzazione delle fotografie, le quali ultime, scattate dal fotografo Nannini a Roma nel 1958, in occasione di una mostra personale di Houn Ohara tenuta presso la Galleria Nazionale di Arte Moderna, sarebbero state dal fotografo cedute alla Banti Pereira e da queste imprestate alla direzione della Rivista dell'Arredamento edita dal Görlich per il solo limitato fine della pubblicazione in tale periodico (di fatto avvenuta nel novembre 1958). Per il terzo ed ultimo gruppo di sette illustrazioni, relative a composizioni floreali sotto le quali si legge la didascalia *Exposition romaine d'Ikebana organisée dans les locaux de la Knoll International*, inserite nel capitolo intitolato *Ikebana dans la décoration* e numerate da 107 a 113, si tratterebbe di violazione del diritto di autore, spettante alla Banti Pereira quale creatrice delle opere compositive riprodotte, nonchè, secondo quanto risulta dall'interpretazione del complesso delle difese dell'attrice, nonostante l'espressione limitativa di cui alla pagina 13 della comparsa conclusionale, ultime tre righe, di violazione del diritto di utilizzazione delle fotografie, che anche in questo caso erano state scattate dal fotografo di Roma in occasione di un'esposizione tenuta nel 1960 presso i locali della casa di arredamento *Knoll International Italy s.p.a.*, cedute alla Banti Pereira e da questa imprestate sempre alla medesima rivista edita dal Görlich per i soli fini della pubblicazione nella stessa, avvenuta nel numero del settembre 1960 con un breve articolo esplicativo.

Per quanto concerne il primo gruppo di illustrazioni e le relative rivendicazioni dell'attrice, può convenirsi con quest'ultima sulla tesi, rilevante anche per le rivendicazioni relative al terzo gruppo, secondo cui in astratto le opere di *ikebana* sono suscettibili di protezione a sensi degli artt. 1 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633 al pari di ogni altra opera dell'ingegno appartenente ad uno dei linguaggi o generi artistici noti alla tradizione occidentale, purchè frutto di creazione originale.

Nella cultura giapponese di oggi, *ikebana* (letteralmente: fiori viventi) sta ad indicare la composizione figurativa, non necessariamente entro vasi, di fiori, piante, parte di piante, come cortecce e radici, o altro materiale naturale anche minerale, come sassi e sabbia, secondo formule che costituiscono vere e proprie regole di un linguaggio in continua evoluzione e mediante le quali l'autore dà forma sensibile alla propria intuizione vivificante degli elementi naturali e per lo più espressiva di un messaggio

caducità di taluni materiali compositivi» (fiori tagliati): «invero la materia rimane estranea alla protezione... appunto perchè la creazione artistica non cade sul soggetto, ma sull'espressione, ed è in questa espressione che si rivela la sua individualità» (ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 457); anche se, ovviamente, si richiede che l'opera sia espressa in forma concreta, sia cioè «esteriorizzata» (VALERIO-ALGARDI, *Il diritto d'autore*, 3-4).

etico. Posta questa enunciazione, non sembra contestabile che in una prospettiva culturale aliena da esclusivismi e doverosamente aperta a quelle più varie, anche se inconsuete esperienze che sul piano dell'arte ogni giorno si tentano, le opere di *ikebana*, a prescindere dal valore che in sede critica potrà riconoscersi alle singole realizzazioni, rientrano senza alcuno sforzo di adattamento nella classificazione di cui agli artt. 1 e 2 n. 4 della legge sul diritto d'autore come appartenenti alle arti figurative, e ciò tenendo conto anche della notevole elasticità definitoria di tali disposizioni di legge che attribuiscono protezione alle opere « qualunque ne sia il modo o la forma di espressione » e che alla elencazione dei generi tradizionali della scultura (nella cui nozione peraltro numerose opere recenti di *ikebana* ben possono comprendersi), della pittura, del disegno e dell'incisione aggiungono le « arti figurative similari ». Nè la caducità di taluni materiali compositivi, neppure sempre presente, costituisce argomento contrario, più di quanto possa esserlo per opere figurative tradizionali, nelle quali per errore o intenzionalmente siano stati usati materiali che in un tempo più o meno lungo deperiscano: giacchè la caducità, d'altronde relativa, della materia non toglie che all'essenza dell'opera, in quanto statica, la dimensione temporale sia estranea e perciò indifferente. Donde l'inesattezza dell'accostamento a manifestazioni di arte che per natura loro si realizzano invece nel movimento e quindi nel tempo, come la danza e la pantomina, cui la protezione è concessa solo se ne sia fissata in modo durevole la traccia. Non sembrano, dunque, fondate le obiezioni che in linea di principio sono state sollevate contro la tutelabilità delle composizioni di *ikebana* a norma della legge sul diritto d'autore. Ma, in concreto, le rivendicazioni dell'attrice in ordine al primo gruppo di illustrazioni non possono accogliersi per altri motivi. Per lo schizzo illustrativo, infatti, di cui a pag. 2 del volume della Zamperini Pucci, l'attrice lamenta che sia stata riprodotta una composizione a nove rami del genere *Rikka* figurante in un pannello di sua proprietà e pubblicata a pag. 26 del suo volume: senonchè, dalla didascalia inserita in quest'ultimo risulta la circostanza, pacifica in causa, che quel *Rikka* a nove rami risale al 1678, e ciò comporta la conseguenza che a norma dell'art. 25 della legge più volte citata l'opera sfugge alla protezione quanto ai diritti di utilizzazione economica, mentre quanto al diritto morale (art. 20) l'attrice non rientra nelle categorie di legittimati attivi previsto dall'art. 23. Per gli altri tre schizzi illustrativi, pur essendo innegabile un riscontro di somiglianza od analogia compositiva con le opere anonime le cui fotografie a colori sono riprodotte alle pagine 81, 109 e 95 del libro della Banti Pereira, la quale avendole pubblicate è ammessa a far valere i diritti dell'autore a sensi dell'art. 9 della legge 22 aprile 1941, n. 633, va osservato che talune rimar-

Qualche dubbio suscita invece la seconda massima: le opere esposte in una mostra non sono, a rigore, nè un « fatto » nè una « persona » di attualità, a sensi dell'art. 91 della legge sul diritto d'autore (che tutela il diritto alla *pubblica informazione*); comunque come può parlarsi di *attualità* e di *pubblico interesse* di una mostra, a qualche anno di distanza? Una così ampia accezione dell'art. 91, 3° comma della legge sul diritto d'autore non sembra del tutto da condividersi.

svolte per il secondo gruppo di illustrazioni. Anche a questo proposito dalla corrispondenza già menzionata risulta che le fotografie erano nella disponibilità della Banti Pereira, alla quale la *Knoll International Italy* le restituì dopo averne promosso, con il consenso di costei, prima implicito poi esplicito (lettera 8 giugno 1960), la pubblicazione nella *Rivista dell'Arredamento*; sicchè, tenendo conto altresì della lettera 28 dicembre 1962 del fotografo Nannini che, sebbene non sembri riferirsi alle fotografie scattate in quell'occasione, documenta insieme con l'altra del 30 luglio 1958 una chiara e generalizzata volontà di cessione alla Banti Pereira, può ritenersi accertato che all'attrice spettasse e spetti di far valere i relativi diritti di utilizzazione.

La medesima corrispondenza rivela che la destinazione delle fotografie era limitata alla *Rivista dell'Arredamento*, e che per conseguenza il consenso dell'attrice non si estendeva ad un'utilizzazione gratuita nel volume della Zamperini Pucci. Per analoghe considerazioni che escludono sia la rilevanza della omessa indicazione dei dati di cui all'art. 90, sia l'illiceità della riproduzione di fotografie già apparse nel periodico *Rivista dell'Arredamento* e concernenti un fatto di interesse pubblico quale la pubblica mostra nei locali della *Knoll International Italy*, la questione si riduce alla determinazione dell'equo compenso - (*Omissis*).